Sommario

[1. Introduzione 2](#_Toc26365659)

[1.1. Contesto 3](#_Toc26365660)

[2. Il quadro giuridico e la sua attuazione 3](#_Toc26365661)

[2.1. Principi generali per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni 5](#_Toc26365662)

[2.2. Attuazione della direttiva 6](#_Toc26365663)

[2.3. Parere del comitato consultivo 7](#_Toc26365664)

[2.4. Autorità competenti 7](#_Toc26365665)

[3. Osservazioni e tendenze 7](#_Toc26365666)

[3.1. Statistiche (2015-2017) 9](#_Toc26365667)

[4. Seguito dato al precedente periodo di riferimento 12](#_Toc26365668)

[5. Conclusioni 12](#_Toc26365669)

1. Introduzione

Nel 2013 tutti gli Stati membri avevano recepito la direttiva 2006/117/Euratom[[1]](#footnote-2) del Consiglio (in prosieguo "la direttiva"), relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Entro il 25 dicembre 2017 gli Stati membri dovevano inviare alla Commissione relazioni[[2]](#footnote-3) sull'attuazione della direttiva. Sulla base di tali relazioni la Commissione deve predisporre una relazione di sintesi[[3]](#footnote-4) per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo, prestando particolare attenzione alle rispedizioni[[4]](#footnote-5) connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati.

La direttiva istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione. Essa garantisce che gli Stati membri interessati siano informati riguardo alle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito effettuate verso il loro territorio o attraverso il medesimo e abbiano l'obbligo di dare il loro consenso alle spedizioni o di opporvi un rifiuto motivato.

Tutti gli Stati membri hanno presentato la terza relazione nazionale relativa al periodo 2015-2017[[5]](#footnote-6), mentre la Croazia ha trasmesso la seconda relazione[[6]](#footnote-7).

La Commissione ha preparato la presente relazione sulla base delle relazioni nazionali e tenendo conto del parere del comitato consultivo.[[7]](#footnote-8). La presente relazione dà seguito alla seconda relazione[[8]](#footnote-9) della Commissione relativa al periodo 2012-2014.

La relazione offre una visione d'insieme di aspetti quali: le spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi nella Comunità, le tendenze e le sfide recenti per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi, i casi di rifiuto notificato delle spedizioni e i casi di mancata esecuzione delle spedizioni, nonché le azioni proposte.

Essa è accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2019) 437 contenente dati dettagliati e informazioni su cui si basano le conclusioni.

1.1. Contesto

Tutti gli Stati membri dell'UE producono rifiuti radioattivi generati da diversi impianti (centrali nucleari, reattori di ricerca) e attività, quali le applicazioni radioisotopiche in medicina, nell'industria, in agricoltura e nel campo della ricerca e dell'istruzione. I rifiuti radioattivi sono materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli di un'autorità di regolamentazione in quanto rifiuti radioattivi, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione.

Inoltre, i reattori nucleari e di ricerca producono il cosiddetto combustibile esaurito, ossia combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore. Esso può essere considerato come una risorsa oggetto di ritrattamento o essere scartato come rifiuto radioattivo e destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi.

Una volta generati, il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono stoccati prima di un eventuale (ri)trattamento e smaltimento La maggior parte degli Stati membri, indipendentemente dall'entità dei rispettivi programmi nucleari, è interessata dai movimenti di tali materiali, anche denominati spedizioni. Dai siti dove sono stati generati o gestiti, il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi sono trasportati principalmente su strada, per ferrovia o via mare e, in casi limitati, per via aerea.

L'importazione, l'esportazione e il transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito tra gli Stati membri sono prassi abituali nell'UE.

2. Il quadro giuridico e la sua attuazione

La gestione sicura e responsabile dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, compresa la spedizione sicura di questi materiali in entrata o in uscita dal territorio degli Stati membri, è un obbligo giuridico previsto sia dal diritto internazionale che dal diritto dell'Unione.

A livello internazionale il riferimento principale in questo settore è la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("la convenzione comune")[[9]](#footnote-10). Tra gli obblighi imposti alle parti contraenti dalla convenzione comune vi sono quelli relativi alla sicurezza dei movimenti transfrontalieri (importazione, esportazione e transito) di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. La convenzione prevede che ogni parte contraente, interessata da un movimento transfrontaliero, adotti le misure adeguate onde garantire che il movimento sia effettuato in conformità delle disposizioni della convenzione e degli strumenti internazionali pertinenti aventi valore vincolante. Tutti e 28 gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti della convenzione comune[[10]](#footnote-11), il che dimostra l'impegno a garantire un elevato livello di sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla fase di generazione allo smaltimento.

A livello dell'UE, l'obiettivo generale della direttiva è quello di migliorare la protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, attraverso la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Inoltre, la direttiva 2013/59/Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza[[11]](#footnote-12) definisce i criteri armonizzati di allontanamento e i livelli generali d'esonero del materiale dal controllo regolamentare, mentre l'ambito di applicazione delle norme fondamentali di sicurezza si estende alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, ivi inclusa la lavorazione di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura (*naturally occuring radioactive materials* - NORM). Nel prossimo periodo di riferimento, la Commissione dovrà seguire gli effetti della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio sull'attuazione della sorveglianza e del controllo delle spedizioni transfrontaliere.

Nell'ambito di questo quadro completo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione nell'UE, la direttiva verte in modo specifico sulle autorizzazioni regolamentari e sugli aspetti procedurali delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito generati dagli impianti e dalle attività civili. La direttiva si applica quando:

* il paese di origine, il paese di destinazione o un paese di transito del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi è uno Stato membro dell'UE;
* le quantità e la concentrazione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi della spedizione (denominati «materiali spediti») superano i livelli stabiliti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio.

2.1. Principi generali per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni

Ogni Stato membro continua ad essere pienamente responsabile[[12]](#footnote-13) della definizione della politica di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito all'interno della sua giurisdizione. Tale politica può includere l'esportazione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o l'importazione di questi materiali (ad es. ai fini di un (ri)trattamento) sul suo territorio.

La direttiva[[13]](#footnote-14) impone agli Stati membri di utilizzare un documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Quando tali materiali sono destinati a essere spediti nei paesi terzi, gli Stati membri sono anche tenuti ad applicare i criteri di spedizione previsti all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva e alla raccomandazione della Commissione[[14]](#footnote-15). applicabile.

Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono rispettate, secondo quanto disposto dalla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine provvedono affinché i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore[[15]](#footnote-16), a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro. Le autorità competenti provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie. In tal caso, quando la spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata[[16]](#footnote-17), i costi risultanti sono a carico del detentore.

Qualsiasi rifiuto dell'autorizzazione alla spedizione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: i) deve essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella direttiva, ii) non deve essere arbitrario e iii) deve basarsi sul diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinente. Le decisioni di consenso o rifiuto degli Stati membri devono essere conformi alle disposizioni della convenzione comune e della direttiva[[17]](#footnote-18), che vietano l'esportazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito verso destinazioni situate a sud del 60° parallelo sud, verso gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, oppure verso un paese terzo che non dispone delle risorse atte a garantirne una gestione sicura.

Oltre a trasmettere le relazioni ogni tre anni alla Commissione, gli Stati membri devono:

* notificare[[18]](#footnote-19) con cadenza annuale alla Commissione e al comitato consultivo le eventuali spedizioni verso un paese terzo che non sono state autorizzate a causa della mancanza in tale paese delle risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura del combustibile esaurito e/o dei rifiuti radioattivi;
* comunicare[[19]](#footnote-20) alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente.

2.2. Attuazione della direttiva

Per tutte le spedizioni soggette alla direttiva (incluse le importazioni, le esportazioni e i transiti tra Stati membri e da/verso l'esterno della Comunità), la direttiva impone l'utilizzo di un documento uniforme[[20]](#footnote-21). Tale documento è stato stabilito con decisione della Commissione nel 2008[[21]](#footnote-22) e modificato nel 2011, e integra la direttiva. Il documento uniforme include moduli per le finalità seguenti:

* la domanda di autorizzazione alla spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi;
* l'avviso di ricevimento della domanda – la richiesta di informazioni mancanti sul combustibile esaurito e sui rifiuti radioattivi;
* il consenso o il rifiuto del consenso per la spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito da parte delle autorità competenti interessate;
* l'autorizzazione alla spedizione di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi;
* la descrizione della partita di rifiuti radioattivi e l'elenco dei colli;
* l'avviso di ricevimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

Stando alle relazioni nazionali, la maggior parte degli Stati membri non ha riscontrato particolari difficoltà nell'utilizzo del documento uniforme. Ai fini del miglioramento continuo del documento uniforme, alcuni Stati membri hanno proposto l'introduzione di un "numero di identificazione della spedizione" in una sezione specifica che agevolerebbe il follow-up delle "spedizioni di ritorno" in caso di invio all'estero di combustibile esaurito e/o di rifiuti radioattivi per il (ri)trattamento e permetterebbe riferimenti incrociati ad autorizzazioni/consensi precedenti, facilitando quindi il monitoraggio generale.

2.3. Parere del comitato consultivo

L'8 ottobre 2019 si è tenuta a Lussemburgo l'XI riunione del comitato consultivo, durante la quale sono stati discussi il progetto della presente relazione e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione. Il comitato consultivo ha successivamente espresso il suo parere per procedura scritta[[22]](#footnote-23).

Nell'XI riunione la Commissione ha presentato le modifiche del modello di notifica triennale delle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Pur essendo facoltativo, il modello è molto utilizzato dagli Stati membri. I servizi della Commissione ne hanno rivisto il contenuto e il formato tenendo conto delle problematiche da essa riscontrate nel corso del terzo ciclo di rendicontazione (descritte alle sezioni 4.4 e 4.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2019) 437).

2.4. Autorità competenti

A luglio 2017 tutti gli Stati membri avevano fornito informazioni sulle rispettive autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 13, della direttiva[[23]](#footnote-24). Dopo l'XI riunione del comitato consultivo alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni aggiornate (che figurano nell'allegato I del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2019) 437 final).

L'elenco delle autorità competenti negli Stati membri è disponibile sul sito web della Commissione:<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/radiation-protection/transport-radioactive-materials>.

3. Osservazioni e tendenze

In generale, e tenuto conto dei periodi di riferimento precedenti, nel periodo di riferimento attuale è stato registrato un numero inferiore di autorizzazioni[[24]](#footnote-25), in particolare per la spedizione di combustibile esaurito (cfr. figura 1). Tuttavia, poiché ciascuna autorizzazione può riferirsi a più di una spedizione, ciò non implica necessariamente una riduzione del numero di spedizioni. La presente relazione include per la prima volta i dettagli relativi al numero di spedizioni.

Sei Stati membri (Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Malta e Portogallo) non hanno mai notificato spedizioni autorizzate sul proprio territorio dall'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione imposti dalla direttiva.

Figura 1. Numero di autorizzazioni

Per quanto riguarda il rifiuto del consenso, nel periodo di attuazione corrente sono stati segnalati tre casi. È stato osservato che alcune di queste spedizioni (che alla fine non sono state effettuate) sono state tuttavia comunicate dai paesi cui spettava il rilascio del consenso:

* uno Stato membro ha negato il consenso a quattro richieste per il transito di rottami metallici contaminati, ritenendo che la richiesta esulasse dall'ambito della direttiva, che stabilisce disposizioni esclusivamente per rifiuti radioattivi e combustibile esaurito. Tali transiti sono tuttavia avvenuti ai sensi della legislazione locale applicabile;
* uno Stato membro ha rifiutato di importare rifiuti radioattivi da un altro Stato membro per lo smaltimento, sostenendo che lo Stato membro di origine avesse le capacità per smaltire i rifiuti.

Gli Stati membri non hanno riferito alla Commissione questioni che potessero ricadere nell'ambito dell'articolo 4 "Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate e a rifiuti radioattivi non dichiarati", dell'articolo 12 "Mancata esecuzione della spedizione" o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) "Divieto di esportazione". L'unica rispedizione dichiarata in questo periodo riguardava la non idoneità di alcuni rifiuti radioattivi (provenienti dal settore medico) per un sito di trattamento all'estero. Pertanto, sulla base delle informazioni comunicate, nel periodo di riferimento non sono state effettuate spedizioni non autorizzate nel territorio dell'UE.

I ritardi nell'adempimento degli obblighi di comunicazione è diminuito rispetto al precedente periodo di riferimento. Nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, sono stati 24 gli Stati membri che hanno inoltrato la loro relazione nazionale[[25]](#footnote-26). Anche la qualità generale delle relazioni è migliorata significativamente nel corso dei tre periodi di riferimento. Sei Stati membri utilizzano il "numero di identificazione della spedizione".

La Commissione ha tuttavia rilevato nelle relazioni alcune incongruenze residue che sono state corrette dietro specifica richiesta da parte dei servizi della Commissione[[26]](#footnote-27).

La Commissione ha inoltre rilevato alcune incongruenze nelle relazioni di diversi Stati membri, come il numero di spedizioni in più autorizzazioni o la radioattività totale e l'attività massima per collo di alcune spedizioni. Tali questioni sono state chiarite con gli Stati membri.

Una presentazione dettagliata delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito nell'UE durante il periodo di riferimento in corso è disponibile nel documento di lavoro dei servizi della Commissione accluso SWD(2019) 437 final.

3.1. Statistiche (2015-2017)[[27]](#footnote-28)

In questa sezione viene fornito un quadro d'insieme sulle autorizzazioni e le spedizioni, il tipo di spedizione, l'origine e la finalità dei materiali spediti.

Autorizzazioni vs. spedizioni effettive

Le 146 autorizzazioni in totale comunicate da 14 Stati membri nel periodo 2015-2017 corrispondono a 1 834 spedizioni effettive (numero totale di spedizioni). Alcune autorizzazioni riguardano più spedizioni (in media 12-13) e potrebbero superare il periodo di tempo oggetto della presente relazione.

Come mostrato dalla figura 1, l'86 % delle autorizzazioni riguarda la spedizione di rifiuti radioattivi (125 autorizzazioni, di cui 7 relative ad altri materiali[[28]](#footnote-29)), mentre l'altro 14 % riguarda il combustibile esaurito (21 autorizzazioni).

In termini di spedizioni effettive, il 98 % (1 791 spedizioni) riguarda i rifiuti radioattivi e il 2 % (43 spedizioni) riguarda il combustibile esaurito.

Più avanti, le autorizzazioni sono descritte brevemente in base al tipo di spedizione[[29]](#footnote-30), ovvero all'interno o al di fuori della Comunità. Sulle 146 autorizzazioni, 53 riguardavano il transito in almeno un terzo Stato membro.

Spedizioni all'interno della Comunità

120 autorizzazioni (l'82 % delle 146 autorizzazioni totali) si riferiscono a spedizioni all'interno della Comunità. La maggior parte delle autorizzazioni intracomunitarie (106) riguarda i rifiuti radioattivi, mentre le restanti (14) si riferiscono al combustibile esaurito. Queste 120 autorizzazioni rappresentano 1 769 spedizioni, autorizzate da 14 Stati membri.

Rispetto al ciclo di rendicontazione precedente, la percentuale di autorizzazioni intracomunitarie è sostanzialmente invariata (83 % nel periodo di riferimento 2012‑2014).

Spedizioni al di fuori della Comunità Importazioni, esportazioni e transiti nella Comunità

26 autorizzazioni (il 18 % del numero totale) si riferiscono a spedizioni all'esterno della Comunità. 17 si riferivano a **esportazioni** verso paesi terzi (12 % di tutte le autorizzazioni), mentre 8 (circa il 5 % di tutte le autorizzazioni) si riferivano a **importazioni** da paesi terzi. Per quel che concerne le spedizioni effettive, il 2 % riguarda le esportazioni e l'1 % le importazioni. È stata comunicata una sola autorizzazione per transito nella Comunità.

Con riferimento alle **importazioni** di rifiuti radioattivi da paesi terzi nel periodo 2015-2017, sono state rilasciate cinque autorizzazioni relative a 14 spedizioni di rifiuti radioattivi da parte di tre Stati membri. Tali importazioni rappresentavano rispedizioni successive al trattamento dei rifiuti radioattivi (dagli USA) e lo smaltimento definitivo di rifiuti provenienti dall'industria non nucleare (dalle Bahamas e Monaco). Due Stati membri hanno importato combustibile esaurito da paesi terzi per attività di ricerca, corrispondente a tre autorizzazioni per 11 spedizioni.

Per quanto riguarda le **esportazioni** di rifiuti radioattivi dalla Comunità verso paesi terzi, sei Stati membri hanno emesso un totale di 13 autorizzazioni per 35 spedizioni. Lo scopo di queste esportazioni non è mai stato lo smaltimento definitivo nel territorio di un paese terzo, bensì la ricerca, il trattamento e la restituzione dopo il trattamento/ritrattamento. Tre Stati membri hanno rilasciato un totale di quattro autorizzazioni per altrettante spedizioni per esportare combustibile esaurito verso un paese terzo. Lo scopo di tali esportazioni era il ritrattamento, la ricerca e la conversione da alto a basso arricchimento.

Un solo **transito** da un paese terzo è stato autorizzato nel periodo 2015-2017.

Figura 2. Spedizioni 2015-2017 al di fuori della Comunità**[[30]](#footnote-31)**

Modo di trasporto

Le spedizioni avvengono molto spesso via mare, circa il 56 % (81 autorizzazioni), mentre il 40 % (59 autorizzazioni) dei trasporti avviene unicamente su strada/rotaia (senza trasporto aereo o marittimo). Solo il 4 % delle autorizzazioni (6 autorizzazioni) prevedeva il trasporto aereo.

Origine dei materiali da spedire

Le statistiche mostrano che circa il 75 % delle autorizzazioni (110 autorizzazioni) corrisponde a rifiuti radioattivi provenienti dall'industria dell'energia nucleare e combustibile esaurito, il 12 % proviene da attività di ricerca e il 3 % dal settore medico, mentre il resto da altri settori.

Tuttavia, se si considera il numero effettivo di spedizioni, la percentuale riguardante l'industria non nucleare, comprese le attività mediche e di ricerca, raggiunge il 43 %.

Finalità delle spedizioni

Le spedizioni riguardano soprattutto il trattamento dei rifiuti radioattivi (come il trattamento per la riduzione del volume o il condizionamento). Ciò vale per 42 autorizzazioni per il trasporto verso stabilimenti di lavorazione (circa il 29 % delle autorizzazioni) e per 48 autorizzazioni per la rispedizione successiva al trattamento (33 % delle autorizzazioni).

Il ritrattamento di combustibile esaurito (5 autorizzazioni) e la successiva rispedizione dei rifiuti radioattivi che ne derivano (7 autorizzazioni) corrispondono all'8 % delle autorizzazioni.

4. Seguito dato al precedente periodo di riferimento

La seconda relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione della direttiva evidenziava due questioni sollevate dagli Stati membri nel primo periodo di riferimento: mancanza di armonizzazione dei livelli di allontanamento per i rifiuti radioattivi nell'UE e regole poco chiare per i rifiuti contenenti NORM non risultanti da "pratiche autorizzate". Entrambe le questioni sono state affrontate nell'ambito dello studio dal titolo "Comprehensive examination and analyses of the situation of transport of nuclear materials" finanziato dalla Commissione[[31]](#footnote-32). Lo studio, basato su un questionario inviato alle autorità competenti degli Stati membri e ad altri portatori di interessi nel settore dei trasporti e sugli atti del seminario finale, ha portato alle seguenti conclusioni preliminari:

* la mancanza di armonizzazione dei livelli di allontanamento per i rifiuti radioattivi nell'UE non ha inciso sull'attuazione della direttiva; la direttiva 2013/59/Euratom sulle norme fondamentali di sicurezza affronta la questione della mancanza di disposizioni giuridiche riguardanti i materiali contenenti radionuclidi presenti in natura (NORM) non risultanti da pratiche autorizzate. Come già riportato8, da un punto di vista giuridico, tutti i rifiuti contenenti NORM che richiedono un controllo regolamentare e sono classificati come rifiuti radioattivi[[32]](#footnote-33) rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

La modifica del documento uniforme non è stata considerata per questo periodo di riferimento. Tuttavia, per il prossimo, la Commissione collaborerà con gli Stati membri per una maggiore armonizzazione del documento uniforme con i requisiti del modello di notifica.

5. Conclusioni

L'attuazione della direttiva garantisce che tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno della Comunità avvengano solo previo consenso informato delle autorità competenti di tutti gli Stati membri coinvolti (compresi quelli di transito), attraverso l'utilizzo del documento uniforme. Le informazioni relative a tutte le spedizioni autorizzate in un determinato periodo di riferimento (tre anni) sono regolarmente trasmesse da tutti gli Stati membri alla Commissione. Pertanto, la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito sono garantiti in tutta la Comunità. A tal fine, l'utilizzo del "modello di notifica" fornito, sebbene non obbligatorio, è vivamente consigliato in quanto semplifica il recupero dei dati ed evita il rischio di un'errata interpretazione delle informazioni fornite.

Sono state individuate alcune incongruenze nei controlli incrociati delle relazioni degli Stati membri, dovute principalmente all'inesattezza delle informazioni fornite. Grazie alla valutazione effettuata dalla Commissione, gli Stati membri sono diventati più consapevoli della necessità di comunicare tutte le spedizioni. A tale riguardo è stato particolarmente importante poter disporre di serie complete di dati (tabella della parte B del modello di notifica) anche da parte degli Stati membri di transito e/o che rilasciano il consenso. La Commissione ha inoltre osservato che gli Stati membri di transito e/o che hanno dato il consenso non sempre sono stati informati in caso di annullamento delle spedizioni.

Non sono state segnalate mancate esecuzioni di spedizioni da parte degli Stati membri nel periodo di riferimento corrente. Sono stati comunicati due rifiuti del consenso insieme alle relative giustificazioni sottostanti. È stata segnalata una rispedizione[[33]](#footnote-34), dovuta alla non idoneità di alcuni rifiuti radioattivi per un sito di trattamento,

Rispetto al precedente periodo di riferimento, la maggior parte degli Stati membri ha presentato la propria relazione nazionale entro i termini stabiliti. A un mese dalla scadenza, quattro paesi non avevano presentato la relazione, trasmessa, tuttavia, entro sei mesi dalla scadenza.

Nel complesso, la Commissione conclude che l'attuale pacchetto legislativo dell'UE costituito dalle direttive 2006/117/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom garantisce elevati livelli di sicurezza per quanto riguarda i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti nel territorio dell'UE nel contesto delle spedizioni transfrontaliere. Le conclusioni preliminari dello studio sopra citato31 hanno inoltre confermato l'ipotesi di un'architettura globale, che racchiude la legislazione, le procedure e le pratiche dell'UE attuate dagli Stati membri, in grado di garantire la circolazione sicura del materiale nucleare, compresi i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito all'interno della Comunità.

La Commissione prenderà in debita considerazione i risultati illustrati nella presente relazione e avvierà riflessioni o adotterà le misure necessarie. La Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE per il miglioramento del modello di notifica. La Commissione intende raggiungere un accordo comune con tutti gli Stati membri sulle informazioni da fornire per facilitare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito per il prossimo periodo di riferimento (2018-2020).

1. Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21). [↑](#footnote-ref-2)
2. In base all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva, entro il 25 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sull'applicazione della presente direttiva. [↑](#footnote-ref-3)
3. In base all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva la Commissione predispone una relazione di sintesi secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva stessa. [↑](#footnote-ref-4)
4. In base all'articolo 4 della direttiva. [↑](#footnote-ref-5)
5. Più precisamente, tali relazioni si riferiscono al periodo dal 26 dicembre 2014 al 25 dicembre 2017 (autorizzazioni). [↑](#footnote-ref-6)
6. La Croazia ha aderito all'UE il 1º luglio 2013. [↑](#footnote-ref-7)
7. Il comitato consultivo è stato istituito nel 2007, come previsto all'articolo 21 della direttiva. [↑](#footnote-ref-8)
8. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito [COM(2018) 6 final del 19.1.2018 e SWD(2018) 4 final]. [↑](#footnote-ref-9)
9. La convenzione comune è entrata in vigore il 18 giugno 2001. Essa si applica al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi derivanti dai reattori nucleari civili e dalle applicazioni civili, al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi nell'ambito di programmi militari o di difesa se e nei casi in cui queste materie sono trasferite permanentemente a programmi civili e sono gestite di conseguenza nell'ambito di questi programmi, o quando sono dichiarati dalla parte contraente come combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai sensi della convenzione. La convenzione si applica anche agli scarichi pianificati e controllati nell'ambiente di materie radioattive allo stato liquido o gassoso provenienti dagli impianti nucleari regolamentati. [↑](#footnote-ref-10)
10. Al 26 settembre 2016 si contavano 73 parti contraenti (http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv\_status.pdf). [↑](#footnote-ref-11)
11. Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-12)
12. In linea con la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48). [↑](#footnote-ref-13)
13. In base all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva. [↑](#footnote-ref-14)
14. Raccomandazione della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi (notificata con numero C(2008) 7570) (2008/956/Euratom). [↑](#footnote-ref-15)
15. Si intende per "detentore" qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario. (articolo 5, paragrafo 9, della direttiva). [↑](#footnote-ref-16)
16. In base all'articolo 12 della direttiva. [↑](#footnote-ref-17)
17. In base all'articolo 16 della direttiva. [↑](#footnote-ref-18)
18. In base all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva. [↑](#footnote-ref-19)
19. In conformità all'articolo 18. [↑](#footnote-ref-20)
20. In conformità all'articolo 17. [↑](#footnote-ref-21)
21. Decisione della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (notificata con il numero C(2008) 793), (2008/312/Euratom) (GU L 107, del 17.4.2008, pag. 32). [↑](#footnote-ref-22)
22. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011 e in base al regolamento del comitato consultivo (25.1.2017) a norma dell'articolo 21 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio. [↑](#footnote-ref-23)
23. L'articolo 5, paragrafo 13, della direttiva definisce "autorità competenti" qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. [↑](#footnote-ref-24)
24. Il dato comprende sette autorizzazioni rilasciate per la spedizione di "materiali" oltre a quelle per rifiuti radioattivi e combustibile esaurito che ammontano a un totale di 139 autorizzazioni. [↑](#footnote-ref-25)
25. Il termine per la notifica delle relazioni nazionali era il 25 dicembre 2017. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ulteriori dettagli sono descritti al paragrafo 4.4 del documento SWD(2019) 437. [↑](#footnote-ref-27)
27. Le percentuali utilizzate nella presente relazione sono arrotondate al numero intero più vicino. [↑](#footnote-ref-28)
28. Ad esempio, acciaio irradiato per finalità di ricerca. [↑](#footnote-ref-29)
29. Informazioni più dettagliate sui tipi di spedizione (all'interno o al di fuori della Comunità) sono fornite al paragrafo 2 del documento SWD(2019) 437. [↑](#footnote-ref-30)
30. L'esportazione dalla Polonia riguarda la rispedizione del combustibile esaurito di un reattore di ricerca. [↑](#footnote-ref-31)
31. ENER/2017/NUCL/SI2.751899. [↑](#footnote-ref-32)
32. Per "rifiuti radioattivi" si intendono i materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei paesi di origine e di destinazione (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva). [↑](#footnote-ref-33)
33. Non collegata a una spedizione non autorizzata. [↑](#footnote-ref-34)